

**DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
CHE INCIDONO SULLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE**

DISPOSIZIONI NORMATIVE	AMBITO DI APPLICAZIONE	DURATA
LIMITAZIONE SPESE COMPLESSIVE		
Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) art. 2 comma 9	<p>9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>art.1, comma 637, L.27/12/2006, n.296: Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3%. Il Ministro dell'università e della Ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario di ciascun Ateneo.</p>	2010 - 2012
RAZIONALIZZAZIONE SPESE - PIANI TRIENNALI		
art.2, comma 594 L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)	Al fine del contenimento della spesa le PP.AA. devono adottare piani triennali (resi pubblici sui siti web istituzionali e tramite gli URP) finalizzati all'individuazione di misure per la razionalizzazione dell'utilizzo: delle dotazioni strumentali anche informatiche che corredano gli uffici; delle autovetture di servizio attraverso il ricorso a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; delle apparecchiature di telefonia mobile, uso limitato ai casi di assicurazione della reperibilità e limitatamente al periodo necessario per le attività che ne richiedono l'uso. Invio a consuntivo di una relazione agli organi di controllo interno ed alla sez. reg. della C. dei Conti.	a decorrere dal 2008

LIMITAZIONE SPESE PER COMUNICAZIONI		
art.2, comma 589 L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)	Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, verifiche e controlli sulle disposizioni relative alle trasmissioni dei documenti tra PP.AA. attraverso posta elettronica nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata.	dal 2008 Circolare RGS n. 40/2007 Circolare RGS n. 31/2008
art.2, comma 591, L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)	Le P.P.A.A. a decorrere dal 1/1/2008 a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso, sono tenute ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo internet (VOIP). Il CNIPA effettuerà azioni di monitoraggio e verifica	dal 2008
TAGLIA CARTA		
Art. 27 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008	<p>1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.</p> <p>2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali e' sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti e' conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</p>	Circolare RGS n. 31/2008

Sistema degli acquisti e dei beni		
<p>Art.1, commi 449, 455 e 456, legge 27.12.2006, n. 296 Art. 3, comma 15, legge 24.12.2007, n. 244 Art. 11, comma 6, decreto legge. 06.07.2011, n. 98, convertito dalla legge 15.07.2011, n. 111</p>	<p>Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli artt. 26 della L. n. 488/1999 e successive modificazioni e 58 della L. n. 388/2000, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze annualmente sono individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come dal 2007 limiti massimi per la stipulazione dei contratti (v. da ultimo DM 17 febbraio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2009, n. 76). Ai sensi dell'art. 11, comma 6, D.L. n. 98/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.</p>	<p style="text-align: center;">dal 2007 Circolare RGS n. 31/2008</p>
LIMITAZIONE SPESE PER IMMOBILI		
<p>art.2, comma 623 L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) art.8, comma 1 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)</p>	<p>Le PP.A.A. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT, (tra le quali sono ricomprese le Università) si adeguano ai seguenti principi di cui ai commi da 615 a 626:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere effettuate con imputazione ad uno specifico capitolo, anche di nuova istituzione appositamente denominato. □ Le spese annue per la manutenzione ord. e strord. degli immobili non devono superare: <ul style="list-style-type: none"> – il 3% nel 2009 – 1% per le sole spese di manutenzione ord. – per immobili in locazione passiva soltanto l'1% per spese di manutenzione ord. <p>Il d.L. n. 78/2010 ha stabilito a decorrere dal 2011, fermi restando gli altri obblighi, che le spese annue per la manutenzione ord. e strord. degli immobili non devono superare il 2%</p>	<p style="text-align: center;">3% a decorrere dal 2008 2% a decorrere dal 2011</p>

RISPARMIO ENERGETICO		
Art 48 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008	<p>1. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip .</p> <p>2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.</p>	Circolare RGS n. 31/2008
RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA		
<p>Legge 24 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) – art. 1 commi 58 e 59</p> <p>art.6, comma 2 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)</p>	<p>58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. 59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.</p> <p>Ferma restando la riduzione sopra riportata della finanziaria 2006, ulteriore riduzione, a decorrere dal 2011, del 10% rispetto agli importi risultanti dal 30.4.2010 delle indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati.</p> <p>Per il CODAU si ritiene applicabile la norma per i revisori dei conti, il nucleo di valutazione, il Senato accademico ed il Consiglio di Amministrazione; non sembra debba riguardare gli emolumenti corrisposti al Rettore, Prorettore, Direttori di dipartimento poiché tali emolumenti hanno valore retributivo</p>	<p>Ancora in vigore, come chiarito dalla circolare n. 32 del 17 dicembre 2009 del MEF</p> <p>Dal 2011 ulteriore riduzione del 10%</p>

LIMITI SPESE PER AUTOVETTURE		
art.1, comma 11, L.29/12/2005, n.266.	A decorrere dall'anno 2006, le P.A. non possono effettuare spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2004	a decorrere dal 2006 Circolare RGS n. 1/2006 Circolare RGS n. 41/2006 Circolare RGS n. 17/2007
art.6, comma 14 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)	Ulteriore riduzione: le P.A. non possono effettuare spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture di ammontare superiore al 80% della spesa sostenuta nel 2009 Comma 21 dell'art. 6: le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	A decorrere dal 2011 ulteriore riduzione
LIMITI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA		
comma 5 art 61 del del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008	A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche, comprese le Università, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. <u>La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.</u>	a decorrere dal 2009 Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009
art.6, comma 8 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)	Ulteriore riduzione delle spese, dal 2011, pari al 20% della spesa del 2009. Per espressa previsione <u>non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.</u>	Ulteriore riduzione a decorrere dal 2011
Art. 3, comma 18, legge 24.12.2007, n. 244.	i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.	Dal 2008

<p>Art. 61, comma 4, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>aggiunge un ulteriore periodo all'art.53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 disponendo che Il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco della amministrazioni che hanno omissis di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenze.</p>	<p>Dal 2008 Circolare RGS n. 36/2008</p>
<p>art.6, comma 9 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, comprese le università, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni</p>	<p>A decorrere dal 2011</p>
<p>LIMITAZIONE SPESE PERSONALE</p>		
<p>Art 66 comma 13 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008.</p> <p style="text-align: center;">Modificato:</p> <p>dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180</p> <p>dall'articolo 9, comma 1, e 10 della legge 4 novembre 2010, n. 183</p> <p>dall' articolo 29, comma 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240</p> <p>dall'art. 1 comma 3 del D.L. n. 216 del 2011</p> <p>proroghe a norma dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 216 del 2011</p>	<p>Per il quadriennio 2009-2012 le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009 e 2010 è prorogato al 31 dicembre 2012</p> <p>le graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 2003 sono prorogate al 31 dicembre 2012</p> <p>il comma 5 del D.L. n. 216/2011 prevede l'ipotesi particolare della chiamata straordinaria degli associati</p>	<p>Dal 2009 al 2012</p> <p>Dal 2011 relativamente al mantenimento in servizio</p>

<p>art.3, comma 80, L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), limite di cui al comma 187 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266</p>	<p>Le P.A. possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 35 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.</p>	<p>a decorrere dal 2008</p>
<p>art.9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)</p>	<p>A decorrere dal 2011, le università possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Permane l'eccezione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di finalità specifiche, i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle università.</p>	<p>ulteriore limite a decorrere dal 2011</p>
<p>art. 1, comma 213, L.23/12/2005, n. 266</p>	<p>Soppressione dell'indennità di trasferta (diaria di missione) spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale.</p>	<p>a decorrere dal 2006 Circolare RGS n. 28/2006</p>
<p>art.6, comma 12 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)</p>	<p>Le diarie per le missioni all'estero del personale delle Università non sono più dovute Comma 21 dell'art. 6: le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.</p>	<p>Dal 31.5.2010</p>
<p>art.6, comma 12 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)</p>	<p>la spesa per missioni, anche all'estero, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 50% di quella relativa all'anno 2009. Comma 21 dell'art. 6: le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.</p>	<p>Dal 2011</p>

<p>art.6, comma 12 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)</p>	<p>Non si applicano al personale contrattualizzato (personale tecnico e amministrativo) le disposizioni di legge (art. 15, L. 836/197 e art. 8, L. 417/1978) che consentono di corrispondere, a titolo di rimborso delle spese di viaggio effettuato con il proprio mezzo di locomozione, una indennità chilometrica. Il preciso riferimento al solo personale contrattualizzato, comporta che le citate norme sul rimborso restano applicabili al personale non contrattualizzato (professori e ricercatori).</p> <p>Comma 21 dell'art. 6: le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.</p>	<p>Dal 31.5.2010</p>
<p>Art. 18 del Decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148</p>	<p>Si limita alla sola classe economica il rimborso del viaggio aereo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (nonché per i parlamentari, gli amministratori pubblici, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e per i commissari straordinari) inviati in missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa.</p> <p>Resta ferma la norma dell'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che dispone il limite della classe economica per tutti i voli all'estero per ragioni di servizio). Il limite vale per tutte le categorie di personale, compresi i dirigenti. Resta ferma la possibilità di rimborso di voli in classe superiore a quella economica per i voli transcontinentali superiori alle cinque ore.</p>	<p>a decorrere dal 2011</p>

Art 55 D.Lgs n. 150/09	<p>Le amministrazioni pubbliche inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari anche la concreta applicazione di criteri di premialita'. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti. I contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa devono essere pubblicati sul sito.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.</p>	Dal 2009
Art. 9, commi 1 e 2 decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	<p>Il comma 1 prevede che, per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti ivi compreso quello accessorio non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma.</p> <p>Il comma 2 prevede, per lo stesso triennio, la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a euro 90.000 ed euro 150.000. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti del personale delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT.</p>	2011-2013 Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011
Art. 9, comma 2-bis decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.</p>	

<p>Art. 9, comma 17, e comma 21 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Per il triennio 2010-2012, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali per il personale di cui all'art. 2, comma 2 e art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001.</p> <p>Per il personale non contrattualizzato (professori e ricercatori) sono bloccati, per il triennio 2011-2013, i meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi; le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto, per il predetto triennio, ai fini esclusivamente giuridici.</p>	
<p>Art.16 comma 5 del decreto legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011</p>	<p>In relazione ai processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e di ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.</p>	

Art.1 decreto legge n.98/2011 convertito dalla legge n.111/2011	Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.	
Art 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>	1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data	Dal 6 dicembre 2011
Comma 1 dell'art. 71 D.L. n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008	<p style="text-align: center;"><i>Assenze per malattia</i></p> Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio	Dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge
LIMITAZIONI SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		
art.6, comma 13 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)	riduzione delle spese per attività esclusivamente di formazione sostenute dalle pubbliche amministrazioni In particolare tali oneri non devono superare il 50% della spesa effettuata nell'anno 2009. Le amministrazioni interessate svolgeranno prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione.	dal 2011

